Sent. n. 364/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In composizione monocratica nella persona del Consigliere Dott. Francesco Maffei, in funzione di Giudice unico delle pensioni,

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio iscritto al n. **79011** del registro di Segreteria, introdotto con ricorso depositato in data 08.07.2021 dal Sig. XX (OMISSIS), nato a OMISSIS (OMISSIS) il OMISSIS, ivi residente alla OMISSIS, rappresentato e difeso, giusta procura agli atti, dall'Avv. Filiberto Abbate (avv.abbate@pecstudio.it) presso il cui studio elegge domicilio in Frosinone, alla Via Adige n. 11.

contro

INPS – Sede Provinciale di Frosinone - in persona del Presidente legale rappresentante p.t., con sede in Frosinone, a Piazza Gramsci;

VISTO l'atto introduttivo del giudizio;

VISTO il decreto di assegnazione del giudizio del 23.02.2023;

VISTI i documenti di causa;

UDITI all'udienza pubblica del 21 marzo 2024, celebrata con l'assistenza del segretario, dott.ssa Sara Dima, l'Avv. Andrea Botta e l'Avv. Gianna Fiore, per l'INPS; per il ricorrente nessuno è comparso.

Considerato in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe, il ricorrente, ex appartenente alla Polizia di Stato posto in quiescenza per anzianità dal 01.07.2017, chiede il riconoscimento del proprio diritto al ricalcolo del trattamento di fine servizio con l'inclusione, ai fini della sua quantificazione, dei sei scatti stipendiali in applicazione dell'art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387/1987.

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

A questo proposito, in data 16.01.2020, il ricorrente inoltrava formale istanza all'INPS di Frosinone di applicazione dei benefici di cui al sopra citato art. 6 bis, istanza reiterata in data 05.06.2020, senza ricevere esito positivo.

Con ampie argomentazioni e richiami giurisprudenziali, il ricorrente sostiene la fondatezza della propria pretesa, concludendo per il riconoscimento del diritto al ricalcolo del TFS maturato, con applicazione dei sei scatti stipendiali, oltre interessi e rivalutazione monetaria nella misura di legge dalla data di maturazione del diritto fino all'effettivo soddisfo.

Con memoria depositata in data 04.03.2024, si è costituito l'INPS che ha pregiudizialmente eccepito il difetto di giurisdizione di questa Corte e contestato, nel merito, il fondamento della pretesa.

All'udienza odierna, l'Avv. Botta, per l'INPS, insiste nell'eccezione di difetto di giurisdizione riportandosi, per il resto, alla memoria in atti.

La causa è stata trattenuta in decisione.

DIRITTO

Oggetto del presente giudizio è l'accertamento del diritto del ricorrente al ricalcolo del proprio TFS maturato con applicazione dei sei scatti stipendiali della base pensionabile ai sensi all'art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387/1987.

Va pregiudizialmente esaminata l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla controparte.

L'eccezione è fondata e va accolta.

Deve essere, infatti, declinata la giurisdizione in ordine alle domande concernenti "a rideterminazione dell'indennità di buonuscita… e l'incremento del TFS mediante l'inclusione nella relativa base di calcolo, dei sei scatti stipendiali, contemplati dall'art. 6 bis, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 387 del 1987.

Infatti, è consolidato l'orientamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte secondo il quale spettano in via esclusiva alla giurisdizione della Corte dei conti "*tutte le controversie concernenti la sussistenza del diritto, la misura e la decorrenza della pensione dei pubblici dipendenti, comprese quelle nelle quali si alleghi, a fondamento della pretesa, l'inadempimento o l'inesatto adempimento della prestazione pensionistica da parte dell'ente obbligato, ancorché non sia in contestazione il diritto al trattamento di quiescenza nelle sue varie componenti e la legittimità dei provvedimenti che tale diritto attribuiscono e ne determinano l'importo*" (*ex multis*, Cass. SS.UU. civ., sent. n. 7755/2017, n. 11849/2016, n. 4853/2013, n. 5927/2011, n.12722/2005).

Sempre secondo le Sezioni Unite rimangono fuori dall'ambito di tale giurisdizione le controversie che non concernono il trattamento

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

pensionistico, bensì il trattamento di fine rapporto, quale che sia la sua declinazione: indennità premio di servizi o indennità di buonuscita (Cass. SS.UU. civ., sent. n. 11849/2016, n. 25039/2013).

Nello stesso senso è unanime la giurisprudenza contabile (da ultimo: Sez. Lombardia, sent. n. 173/2022; Sez. Campania, sent. n. 485/2022; Sez. Puglia, sent. n. 396/2022; Sez. Sicilia, sent. n. 435/2022; Sez. Calabria, sent. n. 108/2022; Sez. Veneto, sent. n. 15/2022).

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

In relazione a tali domande va, quindi, affermato il difetto di giurisdizione del giudice contabile, indicando il giudice amministrativo quale organo giudicante, rimanendo la materia attratta dalla giurisdizione amministrativa posto che il ricorrente era dipendente della Polizia di Stato, onde trova applicazione la previsione dell'art. 3, comma 1 del d. lgs. n.165/2001, rimanendo in regime di diritto pubblico.

Dall'altra parte, questo trova conferma anche nella giurisprudenza richiamata dalla Difesa del ricorrente che, per l'appunto, appartiene al plesso amministrativo.

Ai sensi dell'art. 31, comma 3, c.g.c., va disposta la compensazione delle spese.

PQM

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica di giudice unico delle pensioni, definitivamente pronunciando, dichiara il difetto di giurisdizione e indica quale giudice munito di giurisdizione il giudice amministrativo.

Spese compensate

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

f.to digitalmente

Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 22.07.2024
per il Dirigente
F.to digitalmente Dott. Alessandro VINICOLA

ALESSANDRO VINICOLA
CORTE DEI CONTI
22.07.2024 09:45:56
GMT+01:00

DECRETO

In caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi dell'interessato, ai sensi dell'art. 52, c. 3 D.Lgs. 196/03

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 d.lgs. 30.6.2003, n. 196, dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 nei riguardi del ricorrente ed eventuali danti e aventi causa.

Il Giudice

(Dott. Francesco Maffei)

(f.to digitalmente)

In esecuzione di quanto disposto dal G.M., ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.